



## Angelo Licastro

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Messina,  
Dipartimento di Giurisprudenza)

### **Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale) \***

**SOMMARIO:** 1. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione – 2. Cenni sulla problematica generale del conflitto tra libertà religiosa e norme penali – 3. Il “giustificato motivo” quale elemento della fattispecie di cui all’articolo 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 – 4. I limiti della libertà religiosa derivanti dalle esigenze di salvaguardia della “pacifica convivenza” e della “sicurezza pubblica” – 5. Gli spazi di operatività dell’efficacia “scriminante” della libertà religiosa – 6. Gli “accomodamenti” possibili e le prospettive future di soluzione del problema – 7. Appendice.

#### **1 – Il principio di diritto affermato dalla Cassazione**

Con due stringatissime sentenze, riportate, per comodità del lettore, alla fine del presente contributo<sup>1</sup>, la Suprema Corte interviene, per la prima volta, sulla controversa questione della liceità del porto in pubblico, da parte dei fedeli *sikh*, del c.d. *kirpan*, censurando l’indirizzo *liberal* che si era affermato in alcune decisioni della giurisprudenza di merito di cui si era avuto, sin qui, notizia<sup>2</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2016 (dep. 14 giugno 2016), n. 24739; Id., 24 febbraio 2016 (dep. 16 giugno 2016), n. 25163.

<sup>2</sup> Mi riferisco a Trib. Cremona, sez. pen., 19 febbraio 2009, in *Dir. eccl.*, 2009, 3-4, p. 769 ss., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 2, 957 ss., in *Foro it.*, 2010, 4, II, 224 ss., in *Corr. merito*, 2009, p. 399 ss. e in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010, 3, p. 1037 s. (solo massima), a Trib. Modena (Proc. Republ.), decr. 9 agosto 2003 (cit. nella motivazione della suddetta pronuncia del Trib. di Cremona), e a Trib. Vicenza (Gip), decr. 28 gennaio 2009, in *Corr. merito*, 2009, p. 536 s. e in *Dir. eccl.*, 2009, 3-4, p. 767 s. (in quest’ultima pronuncia il giudice, nel disporre l’archiviazione del procedimento, per un verso, dichiara di condividere le ragioni poste a base della relativa richiesta da parte del pubblico ministero – tra cui figurava in particolare l’argomento tratto dalla ricorrenza del giustificato motivo – mentre, per altro verso, esclude la stessa caratteristica di strumento atto a offendere del *kirpan*, nel qual caso, ovviamente, neppure si porrebbe alcuno dei problemi qui esaminati: su quest’ultimo profilo, in senso



Lo stesso carattere assai coinciso della motivazione delle due pronunzie sembrerebbe far trasparire la volontà dei Supremi Giudici di stigmatizzare, con una valutazione *tranchant*, il suddetto approccio interpretativo, sicuramente non privo di punti deboli e quindi non del tutto soddisfacente<sup>3</sup>, ma animato dal lodevole intento di non lasciare sguarnito di tutela un profilo essenziale della libertà di religione, nelle multiformi sfaccettature che quest'ultima può presentare in una società sempre più orientata in senso multiculturale e multireligioso<sup>4</sup>.

---

giustamente critico, cfr. **G. L. GATTA**, *Nota a Tribunale di Vicenza decr. 28 gennaio 2009*, in *Corr. merito*, 2009, p. 536 s.). Nello stesso senso, cfr. Trib. Piacenza, 24 novembre 2014 (avverso la quale è stato proposto il ricorso deciso dalla sentenza n. 24739 della Cassazione).

In dottrina, si erano pronunciati a favore di siffatto indirizzo interpretativo, tra gli altri, **F. BASILE**, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in *Politica criminale*, vol. 6, n. 12 (dicembre 2011), p. 368; **F. PIQUÉ**, *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*, in *Cass. pen.*, 2012, 9, p. 2969, nt. 22, la quale aveva ravvisato nella condotta del sikh un «caso di esercizio della libertà religiosa integrante il "giustificato motivo" che esclude la tipicità del fatto»; **N. FIORITA**, *Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. Fiorita e D. Loprieno, University Press, Firenze, 2009, p. 100, nt. 36, secondo il quale il Tribunale di Cremona "ha correttamente assolto l'imputato"; **F. MINUTOLI**, *L'abbigliamento indossato in conformità a precetti religiosi nei luoghi pubblici*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. Domianello, il Mulino, Bologna, 2012, p. 240; **G. CROCCO**, *Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza delle cultural defences*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com) (2015), p. 48. Secondo **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignorantia legis e coscienza dell'offesa*, in M. Trapani, A. Massaro (a cura di), *Temi penali*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 124 (le cui considerazioni abbracciano una prospettiva più ampia rispetto alla specifica fattispecie in esame), non può escludersi che alla clausola del giustificato motivo "possano ricondursi anche i condizionamenti culturali e religiosi che hanno determinato il soggetto alla commissione del reato". Per ulteriori riferimenti riguardanti le suddette pronunzie giurisprudenziali, oltre gli Autori citati nel prosieguo di questo contributo, cfr. **G. GIORGIO**, *In tema di autorizzazione del porto in luogo pubblico di un coltello, c.d. "Kirpan", quale simbolo religioso*, in *Foro it.*, 2010, 4, II, p. 228 ss.

Per il contrario indirizzo giurisprudenziale, v. Trib. Latina, 29 gennaio 2010, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010, 3, p. 1038 (solo massima), e per esteso in *DeJure* (Banca dati Giuffrè), che qualifica il *kirpan* come pugnale "del genere di cui è vietato il porto al di fuori della propria abitazione", nonché Trib. Mantova (Gup), 10 dicembre 2014 (avverso la quale è stato proposto il ricorso deciso dalla sentenza n. 25163 della Cassazione).

<sup>3</sup> **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Dir. eccl.*, 2009, 3-4, p. 760.

<sup>4</sup> Vi aveva ravvisato un "approccio riflessivo e non impressionistico agli ardui dilemmi posti dalla modernità multiculturale", **A. PROVERA**, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa*



Le circostanze di fatto che determinano l'intervento dei giudici sono note: i fedeli *sikh*, per un particolare comandamento religioso, devono sempre portare indosso il *kirpan* – una sorta di pugnale rituale, avente un preciso significato simbolico – a testimonianza di una specifica professione di fede individuale. Il problema giuridico deriva dal fatto che, quando portato “fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa”, la sua *consistenza oggettiva* – ovviamente valutabile in maniera del tutto separata e distinta dalla parimenti indiscussa valenza di carattere simbolico-ornamentale<sup>5</sup> – di “arma” o di “strumento atto ad offendere”, lo rende suscettibile di essere qualificato come elemento del reato previsto dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*).

Chi porta fuori della propria abitazione un *kirpan* le cui *caratteristiche materiali* corrispondano a quelle degli oggetti contemplati dal predetto articolo 4 della legge n. 110, ricorrendo tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, rischia, quindi, di essere punito per il reato ivi previsto: se trattasi di un “arma” (“propria”), il divieto di porto non ammette, infatti, eccezione alcuna (salva la comune licenza di porto d'armi per le particolari tipologie contemplate dall'art. 42, terzo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza<sup>6</sup>, tra cui non può farsi rientrare l'oggetto in questione) (art. 4, primo comma, legge n. 110 cit.). Se trattasi, invece, di un “oggetto atto ad offendere” (ossia di una c.d. “arma

---

come limite intrinseco della tipicità, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 2, p. 964. Anche **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., p. 765, aveva apprezzato il “lodevole sforzo di adeguamento dell'applicazione delle norme alla mutata situazione culturale e religiosa del Paese”. Sottolineava lo “spirito positivo” con cui tale indirizzo giurisprudenziale aveva affrontato la questione del pugnale rituale, **G. BASSETTI**, *Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del burqa*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 25/2012, p. 8, mentre aveva intravisto un segnale della “tradizionale accoglienza italiana, sia pure senza determinazioni conclusive”, **C. CARDIA**, *Il simbolo religioso e culturale*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23/2012, p. 20.

<sup>5</sup> Su questi aspetti, cfr. **M. RICCA**, *Il tradimento delle immagini tra kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs competenza culturale nel mondo del diritto*, in *E/C*, Rivista dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici ([www.ec-aiss.it](http://www.ec-aiss.it)), 2005, 2, p. 9, secondo il quale peraltro “il Sikh rimodella il significato del suo kirpan all'interno del nuovo contesto di vita, generando una trasfigurazione/trasmigrazione semantica. E lo fa in modo autentico. Nella società d'immigrazione, proprio in quanto multiculturale, il *kirpan* acquista appunto una nuova valenza categoriale. Ciò significa che gli aspetti simbolico-religiosi si rivestono di maggiore salienza, mentre quelli materialistico difensivi/offensivi recedono”.

<sup>6</sup> R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*).



impropria”), il divieto sussiste solo se il porto avvenga “senza giustificato motivo” (art. 4, secondo comma, legge n. 110 citata).

E proprio su questo elemento (negativo) della fattispecie<sup>7</sup> avevano focalizzato l’attenzione i giudici di merito avverso le cui decisioni sono stati presentati i ricorsi ora decisi dalla Suprema Corte: considerato il *kirpan* non un’arma, ma un “oggetto atto ad offendere”, verrebbe in rilievo la fattispecie del secondo comma dell’articolo 4 cit., rispetto alla quale si pone il problema di stabilire se la libertà di professione della fede religiosa possa rilevare come “giustificato motivo”, e quindi come elemento senz’altro idoneo a escludere il carattere illecito della condotta.

La tesi affermativa è, tuttavia, ora seccamente respinta dalla Cassazione, sia perché, secondo quanto precisato dai giudici, del “giustificato motivo”, quale elemento della fattispecie in esame, bisognerebbe dare una interpretazione, per così dire, “contestualizzata”, destinata a risultare con essa incompatibile, sia perché “la libertà di culto o di fede trova pur sempre un limite invalicabile [...] nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica”<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Secondo Cass. pen., sez. un., 9 luglio 1997 (dep. 31 luglio 1997), n. 7739, in *DeJure* (Banca dati Giuffrè), si tratta di elemento costitutivo della fattispecie. Una parte della dottrina penalistica preferisce parlare (anziché di elemento negativo) di “elemento positivo costruito negativamente” (riferimenti in **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso*, cit., p. 121), ossia di cui «si deve accertare la presenza al pari degli altri elementi positivi della fattispecie, ma che si caratterizza per la particolare struttura del suo contenuto, costituito, appunto, dalla “mancanza” di qualcosa» (con riflessi sull’accertamento del dolo, essendo “necessario e sufficiente che il soggetto [...] si rappresenti la mancanza dell’elemento in questione, anche solo a titolo di dolo eventuale”: *ivi*, p. 122). È opinione diffusa, inoltre, che nell’elemento in questione si possano cogliere le tipiche caratteristiche delle clausole c.d. di “illiceità speciale”, avendo l’espressione “senza giustificato motivo” lo stesso significato del termine “ingiustificatamente”. Cfr., in relazione al medesimo elemento previsto nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 6, terzo comma, d. lgs. n. 286 del 1998, **M. GAMBARELLA**, *Lo straniero clandestino e la mancata esibizione del documento di identificazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 3, p. 786, secondo cui viene “in considerazione un requisito costitutivo dell’illecito penale di carattere normativo, la cui qualificazione deve avvenire attraverso una disposizione diversa da quella incriminatrice (anche extrapenale)”. Sugli elementi normativi del reato, cfr. **L. RISICATO**, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>8</sup> Entrambe le sentenze si basano sui due asserti ora richiamati. La sent. n. 24739 trae argomento anche dal parere del Consiglio di Stato emanato in occasione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico (ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159 del 1929 e dell’art. 10 del r.d. n. 289 del 1930) dell’associazione “Sikhismo Religione Italia”, con cui l’organo consultivo si era espresso contro l’accoglimento dell’istanza, soprattutto in ragione di «alcuni aspetti propri della religione Sikh che confliggono in maniera evidente con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l’uso (rectius il “porto”) del Kirpan (pugnale rituale



Viene, in altri termini, isolato e messo in luce un risvolto specifico, legato alla esatta ricostruzione del fatto tipico previsto dalla norma penale incriminatrice, nonché uno più generale e di carattere sistematico, riguardante i limiti del libero esercizio della pratica religiosa, che osterebbero alla possibilità di escludere la responsabilità penale dell'agente.

## 2 – Cenni sulla problematica generale del conflitto tra libertà religiosa e norme penali

Non è la prima volta che ci si confronta con casi di osservanza di precetti confessionali collidenti con norme penali dell'ordinamento statale. Si tratta dei ben noti *conflitti di lealtà* di chi è (o si sente) parimenti vincolato da regole di carattere etico o religioso e da norme giuridiche cogenti valide per la generalità dei cittadini (o di chiunque altro si trovi nel territorio dello Stato).

Il fenomeno richiama alcuni tratti tipici della problematica dell'*obiezione di coscienza*, tanto da essere talvolta alla medesima interamente ricondotto. In realtà, a parte alcuni punti di contatto, se ne differenzia per qualche aspetto di non secondario rilievo: nel caso dell'obiezione di coscienza, il conflitto tra i doveri (reciprocamente incompatibili) che vincolano la stessa persona (uno di natura etica o religiosa, l'altro di carattere giuridico)<sup>9</sup> si caratterizza, non solo per la *contraddizione formale* o

---

ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne». Il conflitto del precetto religioso con la norma statale non si supera, secondo il predetto parere, attraverso la speciale esimente: la finalità religiosa non può "farsi rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori della propria abitazione armi improprie, perché [...] confligge letteralmente con una norma statale che [...] deve avere la prevalenza" (Cons. Stato, sez. I, 28 ottobre 2010, n. 2387, in *Diritto e religioni*, 2011, 1, p. 469).

Non è possibile in questa sede approfondire la questione se la contrarietà alle leggi dello Stato di una condotta motivata da un particolare credo religioso possa condizionare il riconoscimento del relativo ente esponenziale. Merita soltanto di essere richiamato il parere espresso dal medesimo organo consultivo dello Stato, a proposito del riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova (sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1986, p. 503 ss.). In quella occasione venne precisato che "la liceità associativa non esclude affatto la responsabilità penale personale per i reati commessi dai singoli associati", ma, al tempo stesso e reciprocamente, che, di per sé, le ipotesi di "responsabilità penali dei singoli non comportano [...] un giudizio di illiceità dei fini associativi". Richiama opportunamente l'attenzione su questi profili, **S. BERLINGÒ**, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 69 ss.

<sup>9</sup> Si può tuttora considerare insuperata l'efficace sintesi di **R. BERTOLINO**, voce *Obiezione di coscienza. I) Profili teorici*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, 1990, p. 1 ss.





*estrinseca* esistente tra i due precetti, ma anche per l'atteggiamento di sostanziale *contrarietà ideologica* del soggetto verso il precetto della legge civile, di cui viene contestata la conformità a un ideale superiore di giustizia e la cui osservanza è, quindi, considerata, di per sé, un disvalore. Il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza consente evidentemente di superare la suddetta contraddizione formale tra i due imperativi, ma non sana in alcun modo il conflitto ideologico tra le convinzioni dell'individuo, che fa valere quel diritto, e i contenuti sostanziali dell'imperativo giuridico.

È ragionevole presumere, invece, che il fedele *sikh*, il quale pretenda di portare il *kirpan* in luogo pubblico, non compia alcuna valutazione di merito del contrario divieto generale previsto dalla norma giuridica statale: a parte i casi in cui ne ignori la stessa esistenza, egli chiede semplicemente – rivendicando il diritto di manifestare alcuni tratti espressivi della sua particolare identità religiosa – di essere dispensato dall'osservarlo, restando per il resto indifferente a ogni ulteriore profilo inerente alla validità generale della norma statale, di cui può anzi, del tutto coerentemente, condividere la *ratio* e le finalità. Non vi è, in altri termini, spazio per ipotizzare alcun conflitto ideologico tra condotta dell'agente e contenuti del divieto<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Anche per tale motivo si è soliti collocare l'analisi dei problemi in esame – da una prospettiva che privilegia l'approccio penalistico al tema – nell'ambito dello studio dei cosiddetti "reati culturalmente motivati" [su cui, nella copiosa letteratura disponibile, cfr. **M.N. CAMPAGNOLI**, *I reati culturali. Istanze giuridiche e criticità di una società globale*, Key editore, Milano, 2016; **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto nelle società multiculturali*, Cedam, Padova, 2010; **A. BERNARDI**, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; Id., *Modelli penali e società multiculturale*, Giappichelli, Torino, 2006; Id. (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, Milano, 2006; **C. DE MAGLIE**, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, Pisa, 2010; Id., *Multiculturalismo (Dir. pen.)*, in *Il Diritto - Enc. giur. del Sole 24 Ore*, diretta da S. Patti, IX, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 732 ss.; **F. PARISI**, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010; **C. GRANDI**, *A proposito di reati culturalmente motivati*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it) (ottobre 2011); **B. PASTORE**, **L. LANZA**, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2008; **G. CROCCO**, *Sistema penale e dinamiche interculturali*, cit., p. 1 ss.; **M. GAMBARDELLA**, *Norme culturali e diritto penale*, relazione al Convegno su *Religioni, culture e responsabilità penale. Cosmopolitismo dell'esperienza sociale contemporanea, soggettivazione della tutela penalistica e confronto interculturale* (Roma, 15 aprile 2016), in corso di pubblicazione; **P. CONSORTI**, *I reati culturalmente e religiosamente orientati*, *ivi*]. Segnalo che, secondo la dottrina penalistica, uno dei requisiti caratteristici della tipologia di reati in questione è proprio la peculiarità del motivo che induce il soggetto a porre in essere la condotta: cfr. **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso*, cit., p. 115 (e Autori *ivi* richiamati). Non a caso l'Autrice appena cit. sottolinea che il conflitto culturale, tipico dei reati in esame, "è tale per cui, almeno in



Se si ipotizzasse che la particolare esimente (o scriminante *lato sensu*) del “giustificato motivo” sia riferibile al motivo religioso della condotta, a rigore verrebbe meno anche ogni contraddizione formale o estrinseca tra l’obbligo di esibizione del simbolo e il divieto di porto di oggetti atti a offendere, sancito dalla legge penale dello Stato. Sarebbe stato già il legislatore a imporre un bilanciamento tra le esigenze di carattere religioso dell’agente e le ragioni sottese alla particolare incriminazione, dando senz’altro la prevalenza alle prime.

In caso contrario, la contraddizione suddetta emergerebbe in tutta evidenza e l’esito pratico finale della sua composizione dovrebbe essere quello della prevalenza della norma penale statale, in quanto l’unica ad avere carattere propriamente giuridico. Salvo ammettere che il *movente religioso* possa comunque incidere sul profilo della colpevolezza oppure riconoscere direttamente nel *diritto di libertà religiosa*, tutelato dall’art. 19 della Costituzione, una situazione giuridica capace senz’altro di legittimare quella condotta, escludendone la punibilità per effetto dell’*efficacia scriminante* riconosciuta all’*esercizio di un diritto* dall’articolo 51 c.p.<sup>11</sup>. In tale ultimo caso, il conflitto non opporrebbe più alla norma penale statale una norma confessionale cui il fedele presta adesione per ragioni di coscienza, ma si consumerebbe tutto all’interno dell’ordinamento statale (riguardando i rapporti tra la norma penale incriminatrice e la norma costituzionale che sancisce una libertà fondamentale).

Ed è proprio quest’ultimo il passaggio logico maggiormente delicato e ricco di potenziali implicazioni.

Non si può, per ovvie ragioni, teoriche e pratiche, ipotizzare l’esistenza di un diritto *incondizionato* di “professare liberamente la propria fede religiosa” che attribuisca la facoltà di agire in conformità ai precetti confessionali anche in presenza di contrarie norme penali. Ma, come vedremo più avanti, la stessa diffusa affermazione che le norme penali costituiscano *per definizione* altrettanti limiti alla possibilità di libera estrinsecazione della fede religiosa, per risultare pienamente persuasiva,

---

certi casi, sembrerebbe che il soggetto non sia nella condizione di (ri)conoscere agevolmente l’antigiuridicità (intesa come contrarietà all’ordinamento giuridico) del proprio comportamento o l’offesa che lo stesso è in grado di arrecare a un interesse giuridicamente rilevante” (*ibidem*, p. 116). Ne risulta confermata la distanza col tema dell’obiezione di coscienza della fattispecie in esame, con cui tuttavia presenta alcuni punti di contatto, ove si consideri che il motivo della condotta non è genericamente *culturale*, ma specificamente legato alle *convinzioni etiche o religiose* dell’individuo.

<sup>11</sup> Evoca, invece, un (ancora più ampio) ipotetico “diritto alla propria identità culturale”, cui potrebbe riconoscersi efficacia scriminante *ex art. 51, c.p.*, A. MASSARO, *Reati a movente culturale o religioso*, cit., p. 131, in nota.



richiede di essere corredata di alcune fondamentali precisazioni e distinzioni.

### **3 – Il “giustificato motivo” quale elemento della fattispecie di cui all’articolo 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975**

La Cassazione esclude, dunque, che il motivo religioso possa integrare la speciale esimente di cui all’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975. In sostanza, secondo i giudici, la condotta dell’agente (anche quando posta in essere in adempimento di un precetto di carattere religioso) integra gli elementi del fatto tipico di cui all’articolo 4, secondo comma, cit., ed è quindi fonte di responsabilità penale.

Non particolarmente difficile appare la verifica volta a stabilire che, nel caso in questione, ci si trovi davvero (almeno *in astratto*) di fronte ad atti di natura autenticamente religiosa. Quando si invoca la libertà di professare e praticare una religione, rivendicando il diritto di porre in essere condotte destinate a costituirne la coerente estrinsecazione, c’è sempre il rischio di un uso strumentale delle garanzie previste dalla legge. Ma non può seriamente dubitarsi che il porto del *kirpan* corrisponde a una pratica religiosa<sup>12</sup>, essendo essa ormai ben conosciuta anche da noi<sup>13</sup>, sebbene radicata in realtà e tradizioni molto lontane e distanti dalla nostra. Indice indiretto dell’importanza che i fedeli *sikh* vi riconnettono è la stessa esplicita garanzia normativa (in qualche caso addirittura sancita a livello costituzionale) di cui essa gode in alcuni ordinamenti<sup>14</sup>.

Ne risulta confermata l’esistenza di una chiara interferenza della norma penale incriminatrice con la libertà garantita dall’articolo 19 Cost.: la condotta può indubbiamente essere valutata come momento di estrinsecazione della fede personale, chiamando quindi in causa le garanzie previste dalla suddetta disposizione costituzionale.

D’altronde, nei casi portati all’esame dei nostri giudici, non erano

---

<sup>12</sup> Mette l’accento sull’“estrema delicatezza con cui la pratica è descritta” nella sentenza del Tribunale di Cremona citata, I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 74.

<sup>13</sup> Sottolinea, invece, la necessità che si dia prova dell’esistenza dell’obbligo per i fedeli *sikh* di portare sempre con sé un coltello, non “potendo la circostanza addotta essere considerata fatto notorio, non essendo la religione *sikh* così diffusa in Italia da far ritenere i suoi precetti immediatamente conoscibili dalla cittadinanza”, Trib. Latina, 28 gennaio 2010, cit.

<sup>14</sup> Rinvio per gli opportuni riferimenti a S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., p. 739 e p. 742 ss.





emerse circostanze di fatto che potessero fare dubitare, *in concreto*, della serietà delle ragioni (soggettivamente) addotte e dell'effettiva volontà dell'agente di uniformarsi ai propri principi religiosi.

Il punto è che la Cassazione considera quest'ultimo elemento come del tutto irrilevante, avendo in primo luogo dato, della speciale esimente prevista dalla norma, una configurazione giuridica che osta alla possibilità stessa di essere riferita al motivo religioso della particolare condotta considerata<sup>15</sup>.

I Supremi Giudici ribadiscono, infatti, il principio di diritto – già in precedenza espresso in più occasioni – secondo cui il “giustificato motivo” (da allegare immediatamente al momento della contestazione dell'infrazione e non deducibile, quindi, *a posteriori* e fuori dall'immediatezza circostanziata del fatto) non può desumersi in maniera generica e astratta, ma sussiste solo in relazione a esigenze di utilizzo corrispondenti

“a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto”<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Solleva dubbi sul piano della tassatività e determinatezza della fattispecie penale contenente l'elemento in questione, **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso*, cit., p. 123, secondo la quale «non è certo agevole chiarire, in via generale, cosa debba intendersi per “giustificato motivo”». L'Autrice riproduce un passaggio di Corte cost. n. 5 del 2004, nella quale, in relazione al medesimo elemento presente nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, la Consulta parlò di clausola destinata a operare come “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, anche in funzione della “necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori” (*ibidem*, p. 124). Per **A. PROVERA**, *Il “giustificato motivo”*, cit., p. 971 s., l'elemento in esame svolge la «funzione di “organo respiratore” della norma», in quanto “permette e impone [...] all'ordinamento di comprendere profondamente le sfumature dell'umano e, inoltre, di giungere – limitatamente ad alcune fattispecie – a una soluzione di disciplina per le prassi culturalmente orientate o religiosamente motivate”.

<sup>16</sup> Per l'applicazione del principio di diritto appena enunciato nel testo, cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2013 (dep. 27 febbraio 2014), n. 9662, in *DeJure* (Banca dati Giuffrè), che ha ritenuto giustificato il porto nel caso di rinvenimento di un coltello nella borsa di una donna che si accingeva a entrare nel palazzo di giustizia e che ne avrebbe, in un secondo momento, fatto uso in un luogo di cura, prestando assistenza come badante a persona ivi ricoverata; Id., 1 febbraio 2013 (dep. 14 febbraio 2013), n. 7331, *ivi*, che, nel caso di rinvenimento di un coltello, in ora notturna e in zona isolata, nel portaoggetti allocato tra i sedili anteriori di una autovettura, ha ritenuto inverosimile l'allegazione del conducente che esso servisse per assumere una bustina di medicinale (posto che egli era appena uscito da una pizzeria, dove sarebbe risultato più comodo assumerla e tenendo



Di fronte a tale configurazione dell'elemento della fattispecie in esame – chiaramente non identificabile con la «“causa psichica” che ha determinato alla commissione del reato»<sup>17</sup> – il motivo religioso addotto, nelle circostanze particolari sopra illustrate, non può valere, sempre secondo la Cassazione, a escludere la punibilità del fatto.

In vero, stando a una lettura della disposizione che parrebbe, almeno a prima vista, la più aderente al suo contesto sistematico, il “giustificato

---

conto che, nella stessa autovettura, non era stato rinvenuto liquido per scioglierne il contenuto) e parimenti irragionevole l'ulteriore allegazione che esso potesse servire per collegare la cassa anteriore mal funzionante allo stereo; Id., 14 gennaio 2008 (dep. 29 gennaio 2008), n. 4498, *ivi*, relativa al rinvenimento in un'auto, che transitava in zona riferita dalla polizia come generale teatro di prostituzione e rapine, di un taglierino del cui porto il conducente non aveva dato giustificazione, “oscillando fra l'affermazione di trattare fiori secchi e quella di vendere taglierini”; Id., sez. IV, 6 ottobre 2005 (dep. 31 marzo 2006), n. 11356, *ivi*, in cui la Corte ha escluso che potesse integrare giustificato motivo quello della finalizzazione del porto di un coltello a “spezzettare la droga”, trattandosi di esigenza non corrispondente a una regola comportamentale lecita, e anzi non corrispondente neppure a una regola comportamentale *tout court*, a prescindere dalla liceità o meno della medesima; Id., sez. Un., 9 luglio 1997 (dep. 31 luglio 1997), n. 7739, *cit.*, che ha escluso l'esistenza del giustificato motivo, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui era stato accertato il porto di un coltello, essendosi ritenuta insussistente la relazione di attualità tra porto dell'arma e incombenze lavorative (astrattamente atte a integrare la speciale esimente di cui all'art. 4 *cit.*), quando l'oggetto viene dall'agente portato all'interno di un bar, una volta concluso l'impegno di lavoro; Id., sez. I, 5 dicembre 1995 (dep. 18 gennaio 1996), n. 580, *ivi*, secondo cui, in considerazione dell'oggettiva situazione del luogo di verifica del fatto, il porto di coltello da caccia e di coltello multiuso da parte di chi si reca per diporto (*trekking*) in zona boschiva è pienamente giustificato, atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorché si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.

Per i casi di esclusione del giustificato motivo, in relazione all'utilizzazione concreta di un coltello secondo una funzione diversa da quella “normale”, cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2013 (dep. 30 aprile 2013), n. 18925 (utilizzo del coltello per prepararsi una sigaretta, ritenuto inidoneo a giustificarne il porto), *ivi*.

<sup>17</sup> ... secondo la condivisibile puntualizzazione di carattere generale fatta da **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso*, *cit.*, p. 124. È pure interessante sottolineare come la norma inglese (riportata da **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Ostentazione di simboli religiosi*, *cit.*, p. 743, nt. 21), grossomodo corrispondente a quella italiana riguardante il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, escluda la punibilità qualora l'agente provi “that he had *good reason* or lawful authority for having the article with him in a public place” (mio, naturalmente, il corsivo) e come in essa l'eccezione che troverebbe applicazione nel caso in esame risulti descritta facendo riferimento al possesso dell'articolo “for *religious reasons*”. Così facendo la norma dimostra indirettamente che il “motivo” (ossia la causa, lo scopo) religioso altro non è che uno dei buoni “motivi” (nel senso di cause, scopi) che potrebbero giustificare la condotta, a prescindere dalle recondite determinazioni psichiche contingenti a essa sottostanti.



motivo” sembrerebbe alludere a un qualsiasi utile impiego dell’oggetto, tranne quello “improprio” *perché e in quanto atto ad offendere*. In altri termini, a differenza delle “armi”, la cui destinazione naturale è l’offesa (e pertanto la legge, coerentemente, ne vieta *in modo assoluto* il porto, nei termini già chiariti), gli “strumenti atti ad offendere” hanno una loro destinazione normale *pienamente lecita*, ma si prestano a essere utilizzati (in modo improprio) anche per arrecare offesa. La legge, volendo impedire proprio quest’ultimo tipo di utilizzo (ossia l’utilizzo improprio volto ad arrecare offesa), parrebbe giustificare (o, per meglio dire, non considerare ingiustificato) qualsiasi *impiego lecito* dell’oggetto, da ritenere tale perché rispondente a una utile destinazione del bene (esclusa soltanto quella avente potenzialità offensive).

Tale interpretazione, a una analisi più attenta della disposizione, non risulta pienamente convincente. Non è, comunque sia, quella indicata dalla Cassazione. Come risulta dai precedenti sopra richiamati e dalla ribadita applicabilità della suddetta massima di diritto al caso in esame, i giudici si orientano verso una lettura ben più restrittiva, secondo la quale l’utilizzo dell’oggetto “conforme a uno scopo attuale e socialmente condivisibile o riconducibile a una norma giuridica”<sup>18</sup> è solo uno dei criteri necessari per la ricorrenza dell’esimente, ma non l’unico: il “giustificato motivo” non alluderebbe a un qualsiasi impiego utile dell’oggetto, da cui si dovrebbe individuare per sottrazione quello improprio *perché e in quanto atto a offendere*, ma solo all’utilizzo *più appropriato o naturale* dell’oggetto, da cui sarebbe individuabile (sempre per sottrazione) quello improprio (e quindi ingiustificato) solo *perché e in quanto non corrispondente alla sua “normale” funzione* (tenuto conto della circostanziata concretezza del fatto, nei termini già riferiti).

Applicando questi principi al caso in esame, bisognerebbe ritenere che la destinazione simbolico-ornamentale *eccezionalmente* conferita all’oggetto in questione, non privo di idoneità offensiva, non ne giustifica un utilizzo in pubblico a essa conforme e non vale, quindi, a differenziarlo sostanzialmente da un’arma vera e propria di cui è vietato in assoluto il porto<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Così A. PROVERA, *Il “giustificato motivo”*, cit., p. 966, che cita in proposito G. AMATO, *Commento sub art. 2 l. 110/1975*, in T. Padovani (a cura di), *Leggi penali complementari*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1405. L’Autore preciserà però, subito dopo, che la ricorrenza del giustificato motivo deriva “dalla considerazione della natura della cosa e dalla sua conseguente destinazione legittima”.

<sup>19</sup> Si era limitato, invece, a ricordare “incidentalmente” il suddetto costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza porsi il problema del suo contrasto



A commento di quanto argomentato dalla Corte si può osservare che essa si fa carico di una esigenza senza dubbio positivamente apprezzabile, mirando a evitare facili aggiramenti dello scopo perseguito dal legislatore. Nella prospettiva più sopra accennata (per prima), bisognerebbe, infatti, ammettere anche un *uso del tutto eccentrico e stravagante* dell'oggetto atto a offendere, svilendosi del tutto, però, in tal modo, lo scopo e il senso stesso dell'incriminazione. Si può a lungo discutere sulla bontà della scelta del legislatore di punire fatti di per sé non offensivi, per prevenire la commissione di condotte effettivamente dannose<sup>20</sup>, ma certamente un utilizzo "bizzarro" dell'oggetto – anche se non dovesse essere valutato, secondo l'approccio confacente ai cosiddetti "reati di sospetto", come idoneo di per sé a rafforzare il dubbio che l'agente intenda servirsene quale strumento di offesa – è certamente quello più distante dall'uso appropriato che, senz'altro, non giustifica alcuna significativa anticipazione della protezione del bene messo in pericolo.

Il passaggio discutibile delle sentenze della Cassazione è un altro, e riguarda l'interpretazione, per così dire, (poco o per nulla) "contestualizzata", dell'uso simbolico-ornamentale del *kirpan* da parte del fedele *sikh*.

Proprio avendo riguardo alle "condizioni soggettive del portatore" (con cui, come si ricorderà, sempre secondo la Suprema Corte, bisognerebbe relazionare le regole comportamentali lecite cui allude l'utilizzo "giustificato" del bene) si dovrebbe ravvisare nella condotta dell'agente un impiego secondo una destinazione "normale" (sebbene non "naturale") dell'oggetto e, comunque sia, tutt'altro che bizzarra o stravagante<sup>21</sup>.

La "contestualizzazione" del fatto, se è elemento essenziale per valutare la pericolosità della condotta dell'agente, non può correttamente compiersi senza ponderare aspetti così caratteristici dell'identità culturale di quest'ultimo. Tornano, anche a questo proposito, utili le considerazioni prima fatte: premesso che è solo la tendenziale corrispondenza delle

---

con la soluzione adottata dal tribunale di Cremona, **G. GIORGIO**, *In tema di autorizzazione del porto in luogo pubblico di un coltello*, cit.

<sup>20</sup> Sulla intrinseca problematicità del "livello di pregiudizio del bene protetto corrispondente alla *esposizione a pericolo*", cfr., ad esempio, **G. de VERO**, *Corso di diritto penale. I. Seconda edizione rinnovata e ampliata*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 144 ss.

<sup>21</sup> In senso sostanzialmente conforme si era espresso **A. PROVERA**, *Il "giustificato motivo"*, cit., p. 967, secondo il quale, se "chiara è la funzione attribuita dalla religione *sikh* al *kirpan* [...] il porto di quest'ultimo da parte di un credente non sembra assumere alcuna finalità lesiva". Come ho provato a chiarire nel testo, non è però, a mio avviso, la finalità lesiva a entrare in gioco, quanto la *normalità di utilizzo* dell'oggetto a scopo simbolico/ornamentale da parte di chi sia fedele della religione *sikh*.



condotte tutelate dalle disposizioni dell'ordinamento statale a una determinata cultura che può rendere a esse difficilmente riconducibili (o, comunque sia, assimilabili) quelle espressive di tradizioni e culture diverse, un comportamento espressamente tutelato da alcune Costituzioni e dalle leggi di diversi Paesi (anche europei) difficilmente si può considerare tanto "strano" e "inusuale" da ravvisarne un segno *intrinsecamente* rivelatore del pericolo che l'incriminazione in questione intende evitare. Mentre una adeguata ponderazione delle sopra richiamate circostanze di fatto, a cui giustamente invitano i giudici, sembrerebbe deporre proprio a favore della conclusione opposta a quella cui si perviene nelle sentenze in esame.

Quanto appena chiarito – mi preme ribadire – nulla toglie alla singolarità della fattispecie, da riferire però, a mio avviso, ad altri aspetti della condotta, difficilmente compatibili con l'esclusione della sua punibilità.

Fermo restando, cioè, che la destinazione simbolico-ornamentale dell'oggetto si può considerare, nel caso in esame, "normale" (ossia non impropria), la difficoltà di inquadrare la fattispecie nella previsione della speciale esimente del "giustificato motivo" deriva, a mio parere, dal fatto che quest'ultima ha riguardo a casi in cui l'utilizzo (secondo la funzione propria) dello strumento si realizza *attraverso una attività materialmente distinguibile dal porto in sé del medesimo, in ambiti spaziali e temporali circoscritti* e con un *sacrificio* quindi *limitato delle esigenze di sicurezza* che la disposizione intende salvaguardare.

La pretesa rivendicata dal fedele *sikh* prescinde, invece, dalla cennata strumentalità della condotta in rapporto a una ulteriore attività materiale, comportando, piuttosto, la disponibilità per un uso immediato di uno strumento atto a offendere *il cui porto* (ossia l'attività qualificata dal legislatore come di per sé pericolosa) *coincide materialmente con la destinazione finale dell'oggetto* (ossia con l'esibizione stessa del simbolo): la *condotta pericolosa* rappresenta, al tempo stesso e *senza residui*, la concretizzazione fattuale dell'impiego finale dell'oggetto che si pretenderebbe essere giustificato e, quindi, lecito (con *totale sacrificio delle esigenze di sicurezza* sottese alla forma di tutela prevista dalla disposizione).

#### **4 – I limiti della libertà religiosa derivanti dalle esigenze di salvaguardia della "pacifica convivenza" e della "sicurezza pubblica"**

Non a caso la Cassazione, subito dopo il riferimento fatto alla speciale esimente del giustificato motivo, ribadisce che le esigenze della "pacifica convivenza" e la tutela della "sicurezza pubblica" rappresentano "limiti





invalicabili” che incontra la libertà di culto o di fede. Si tratta di constatazione ineccepibile che pone l’accento su un punto chiave della vicenda, da cui in definitiva dipende la soluzione di problemi come quello in esame.

Se una riserva si può formulare riguardo al percorso argomentativo della Corte, essa concerne semmai la scelta di chiamare in causa la disposizione dell’articolo 8, secondo comma, Cost. (secondo cui, com’è noto, le “confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”), per dedurne l’operatività dei suddetti limiti<sup>22</sup>.

In effetti, soprattutto interpretando la predetta disposizione come riferibile agli aspetti *dinamici* della libertà organizzativa del gruppo (in linea con la tesi secondo cui il “diritto di organizzarsi”, enunciato nella disposizione, concerne l’“organizzazione in concreto”, ossia il suo “svolgersi e realizzarsi autoritativamente in conformità alle norme dell’ordinamento confessionale nei confronti dei componenti”)<sup>23</sup>, e, tuttavia, a condizione che essa si ritenga capace di abbracciare non soltanto le regole *organizzative* in senso stretto<sup>24</sup>, ma anche quelle concernenti le norme *di condotta* espressive della particolare ideologia religiosa cui si rifà il gruppo<sup>25</sup>, il limite del “non contrasto con l’ordinamento giuridico italiano” avrebbe modo di indirettamente proiettarsi sulla condizione giuridica del fedele che invocasse il precetto confessionale al fine di giustificare la sua condotta, contrastante con norme statali cogenti.

Peraltro, anche a prescindere dai dubbi riguardanti la correttezza dell’interpretazione che estende la portata applicativa della norma costituzionale, prima richiamata, oltre la specifica tipologia di norme

---

<sup>22</sup> Il riferimento alla norma costituzionale in discorso, nel contesto dell’analisi dei problemi in esame, era già presente in Trib. Latina, 29 gennaio 2010, cit.

<sup>23</sup> Così G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 220.

<sup>24</sup> Secondo quanto sostenuto, ad esempio, in F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*<sup>12</sup>, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 82 s., nonché, in giurisprudenza, dal già cit. parere del Consiglio di Stato 30 luglio 1986, n. 1390, secondo cui l’art. 8, secondo comma, Cost., “concerne unicamente l’organizzazione e le finalità dell’ente, non l’ideologia religiosa”, e dunque, in caso di non conformità degli statuti con i “principi dell’ordinamento italiano”, “la confessione non potrà autoorganizzarsi, dovendo invece attenersi ai canoni organizzativi dell’ordinamento nel quale opera, come qualunque altra associazione avente diverse finalità”.

<sup>25</sup> In senso giustamente critico rispetto a questo tipo di interpretazione cfr., ancora, F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*<sup>12</sup>, cit., p. 82 s.



statutarie in essa espressamente contemplate, i progressi più significativi nella soluzione del problema in esame si ottengono, a mio avviso, non tanto argomentando sulla base di indici indiretti o di indicazioni di principio (pur importanti) desumibili dalle forme di rilevanza concesse dalla Costituzione alle autonomie confessionali (cui propriamente inerisce la disposizione richiamata dalla Cassazione), quanto, invece, provando a ricostruire l'effettiva portata applicativa della (diversa) norma costituzionale che disciplina le facoltà *individuali* ricollegabili alla libertà di religione (art. 19 Cost.)<sup>26</sup>, tenendo conto, per un verso, delle *peculiarità strutturali* di tale libertà e, per altro verso, dei criteri normalmente utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza quando *chiamata a bilanciare diritti o libertà costituzionali (parzialmente) in conflitto*.

È un dato da tempo acquisito che il riferimento esplicito, nell'articolo 19 Cost., al "buon costume", come limite riguardante i "riti" – indipendentemente dalle diverse accezioni in cui potrebbe essere assunto il relativo concetto<sup>27</sup> – non rappresenta sicuramente l'unica restrizione cui può andare incontro l'esercizio della libertà in parola. Altri limiti, cosiddetti "impliciti", ne condizionano, per pacifica ammissione, le possibili estrinsecazioni.

Bisogna al riguardo considerare che la libertà religiosa è, per sua natura, quella che forse più di ogni altra può dar vita a contrasti o conflitti con altri beni o valori costituzionali concorrenti. Infatti, il "sistema" o "ordine etico", cui si rifanno le principali istituzioni fideistiche, si traduce normalmente in un ventaglio di precetti, vincolanti per il fedele, destinati ad *abbracciare aspetti anche diversissimi della vita umana reale*, ed è quindi molto probabile che essi entrino in conflitto con il quadro dei valori o principi sanciti, nelle più diverse materie, dalla Legge fondamentale (in quanto ritenuti essenziali per il governo della comunità civile, non meno della salvaguardia di quella libertà). Se, pertanto, dal "diritto di professare

---

<sup>26</sup> Sottolinea l'inammissibilità della soluzione interpretativa che estende l'applicazione della norma costituzionale, "dettata per garantire la conformità degli *statuti organizzativi* all'ordinamento statale, alla diversa materia della conformità di tutte le altre regole statutarie di carattere etico-ideologico, concernenti i principi religiosi professati dalle confessioni diverse dalla cattolica", F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*<sup>12</sup>, cit., p. 82 (enfasi nell'originale), risolvendosi essa nell'applicazione analogica di una eccezione, prevista dalla Costituzione con riguardo all'autonomia confessionale, all'esercizio della libertà religiosa, "che è, in via principale, regolata dall'art. 19 della Costituzione ed è riconosciuta come diritto di ogni individuo e di ogni gruppo, organizzato o non".

<sup>27</sup> Il più completo e recente studio organico sul tema è di V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 2012.



liberamente la propria fede religiosa" (espressamente sancito dall'art. 19 Cost.) si pretendesse di ricavare un diritto, praticamente *incondizionato*, di *agire prestando adesione ai propri convincimenti religiosi*, stante il suddetto tipico "contenuto totalizzante" del messaggio religioso, e quindi la sua intrinseca idoneità a entrare potenzialmente in conflitto con numerosi valori o interessi costituzionalmente protetti, bisognerebbe mettere in conto l'esito, del tutto irragionevole, di una parziale o monca attuazione dei principi della Legge fondamentale<sup>28</sup>. È, al contrario, proprio l'esigenza (implicita, ma ovvia) della *salvaguardia dell'insieme, ossia della totalità, dei beni e valori costituzionali* a far sì, nei casi concreti, che questi operino come altrettanti *limiti esterni* della libertà in parola.

Ad adeguate forme di bilanciamento tra la libertà di cui all'articolo 19 Cost. e le altre esigenze e interessi concorrenti si può poi pervenire quando, di questi ultimi, la Costituzione *non esiga una tutela assolutamente incondizionata*, destinata in tal caso senz'altro a prevalere sull'interesse sotteso alla libertà religiosa. In presenza di beni (costituzionalmente rilevanti, ma) non dotati di tale livello di pregevolezza, si dovrebbe, invece, provare ad *attuare entrambi gli interessi in conflitto*, senza il totale sacrificio (l'"azzeramento") di quello tutelato dalla norma dell'articolo 19 Cost., né di quello concorrente.

Sarebbe frutto di una analisi superficiale e inesatta l'idea che l'attenzione per le esigenze di sicurezza, assunte in funzione limitativa delle libere espressioni fideistiche, si sia manifestata solo di recente e dipenda dalla diffidenza preconcepita degli occidentali verso alcune religioni e in particolare verso l'Islam<sup>29</sup>. È vero piuttosto che diversi fattori – tra i quali, *in primis*, il terrorismo religioso, con cui la società occidentale si è dovuta drammaticamente confrontare negli ultimi tempi, come anche il diffondersi di pratiche religiose "eccentriche" – hanno reso quanto mai attuale e vivo un dibattito fin qui confinato prevalentemente alle ipotesi teoriche o di scuola. Non è un caso che la Corte costituzionale abbia di recente ribadito, in termini molto puntuali e specifici, proprio giudicando della legittimità costituzionale della legge lombarda c.d. "anti-moschee", che tra

---

<sup>28</sup> Per questa ragione, nella più classica manualistica della nostra disciplina, si legge l'affermazione che la "facoltà di professare la fede religiosa" comporta, fra l'altro, la libertà "di tenere un comportamento coerente" con i principi cui l'individuo o il gruppo aderiscono, "sempre che ciò non importi la violazione di altri valori garantiti dalla Costituzione": F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 193.

<sup>29</sup> Sui rapporti tra estremismo religioso, libertà e sicurezza, è fondamentale il contributo di S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 2005, 1, p. 161 ss.



“gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto [...] sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza”<sup>30</sup>.

Ma è altrettanto vero che, sin dalla sentenza n. 27 del 1959, la stessa Corte aveva ritenuto essere “ammesso in via generale dalla Costituzione il principio di una limitazione dei diritti di libertà per le esigenze della sicurezza sociale”.

Bisognerebbe, a questo punto, ricercare, di fronte alla varietà delle situazioni indotte dal crescente manifestarsi delle rivendicazioni identitarie religiosamente motivate, concrete forme di integrazione, tra la libertà religiosa e le esigenze di sicurezza, capaci di realizzare una sintesi soddisfacente e sostenibile dei rispettivi valori, al massimo delle potenzialità espansive del diritto umano fondamentale, compatibili con altrettanto irrinunciabili attività di contenimento e prevenzione di concreti pericoli per la collettività. È quanto in sostanza invita a fare la Corte costituzionale richiamando al “rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità” nel “modulare la tutela della libertà di culto”<sup>31</sup>: indicazione assolutamente corretta, sebbene non sempre attuabile attraverso test che non implicino apprezzamenti di carattere sostanzialmente discrezionale.

## 5 – Gli spazi di operatività dell’efficacia “scriminante” della libertà religiosa

Scarsamente fruttuoso, nel nostro caso, risulterebbe interrogarsi sulla possibilità che la punibilità dell’agente venga esclusa riconoscendo un qualche specifico e autonomo spazio di rilevanza al movente religioso/culturale della condotta secondo le tecniche interpretative talvolta utilizzate in relazione ai cosiddetti “reati culturalmente motivati”. Si tratterebbe cioè di percorrere gli stessi itinerari che la dottrina e la giurisprudenza (per lo più di merito)<sup>32</sup> hanno tracciato in relazione a quelle

---

<sup>30</sup> Corte cost., sent. n. 63 del 2016 (punto 8 del *Considerato in diritto*).

<sup>31</sup> Corte cost., sent. n. 63 del 2016 (punto 8 del *Considerato in diritto*).

<sup>32</sup> La giurisprudenza di legittimità è, invece, in linea di massima contraria a riconoscere un qualsiasi tipo di rilevanza in favore del reo alle convinzioni culturali di quest’ultimo contrastanti con norme penali del nostro ordinamento. Per gli opportuni riferimenti si può vedere, tra gli altri, **G. GIORGIO**, *In tema di autorizzazione del porto in luogo pubblico di un coltello*, cit., p. 224 ss.



concrete fattispecie di reato in relazione alle quali le divergenze tra il bagaglio culturale dell'agente e il tessuto di valori prevalente nel contesto ambientale di commissione del fatto sono talmente marcate da indurre a ritenere che possano in qualche modo riflettersi sulla stessa punibilità della condotta (a causa, ad esempio, della mancata integrazione dell'elemento soggettivo del dolo)<sup>33</sup>. Tuttavia, nella normalità dei casi, è da escludere che il fedele *sikh*, il quale viva e lavori nella nostra realtà, sia ancora oggi privo, per ragioni di carattere culturale, della piena consapevolezza di esporsi, con la sua condotta, alla commissione di un fatto non consentito dal nostro ordinamento, tanto da incorrere, ad esempio, in un errore *inevitabile* della legge penale (art. 5 c.p.)<sup>34</sup>.

Piuttosto, dalle conclusioni cui si è giunti nel precedente paragrafo bisogna muovere anche quando ci si interroghi sulla possibilità di riconoscere alla libertà tutelata dall'articolo 19 Cost. efficacia scriminante ai sensi dell'articolo 51 c.p.<sup>35</sup>. La possibilità di percorrere questa strada, relativamente alla fattispecie concreta in esame, diventerebbe decisiva, ai fini dell'esclusione della responsabilità penale dell'agente, sia nel caso in cui, qualificato il *kirpan* come un "oggetto atto ad offendere", non si

---

<sup>33</sup> Per approfondimenti su questo tipo di questioni rinvio a **A. MASSARO**, *Reati a movente culturale o religioso*, cit., p. 129 ss.

<sup>34</sup> Semmai a dare fondamento a un eventuale errore del tipo cui si è appena accennato nel testo potrebbe intervenire, non già il divario delle radici culturali di cui il soggetto è portatore con quelle del luogo di commissione del fatto, quanto invece l'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato (e ora censurato dalla Cassazione), cui avrebbe fin qui potuto fare legittimamente affidamento il *sikh*, secondo un processo psichico che però non ha nulla a che fare con il bagaglio culturale personale e, nella sostanza, non è diverso da quello che potrebbe compiere un cittadino italiano autoctono. Nel senso dell'irrelevanza dell'ignoranza del divieto (in un contesto argomentativo che però prescinde totalmente dalle ragioni evocate dalle tesi elaborate in rapporto alla problematica dei reati culturalmente motivati), Trib. Latina, 28 gennaio 2010, cit., secondo cui non "vale la pena di spendere più di un cenno in ordine alla asserita ignoranza del divieto di portare coltelli vigente in territorio italiano, stante il noto disposto dell'art. 5 del codice penale (il cui borcardo è, questo sì, talmente radicato nella coscienza civile e diffuso da poter essere considerato fatto notorio)".

<sup>35</sup> Sul tema, rinvio, nella manualistica di diritto ecclesiastico, a **G. CASUSCELLI**, *Il diritto penale*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 371 ss. Fra i contributi della dottrina ecclesiasticistica, cfr., di recente, **S. DOMIANELLO**, *Dei diritti e delle pene: note a margine del (paradosso del) valore medicinale laicamente riconoscibile all'uso della libertà religiosa come scriminante*, in *Religioni, culture e responsabilità penale*, cit. Tra i penalisti, segnalo **G. PANEBIANCO**, *L'esercizio di un diritto*, in *Trattato teorico/pratico di diritto penale* diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, I, *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, a cura di G. de Vero, Giappichelli, Torino, 2010, p. 329 ss. (in specie, sui limiti di esistenza e di operatività della scriminante, p. 338 s.).





ritenesse integrato il “giustificato motivo” dalla finalità religiosa (secondo la conclusione cui, come si è visto, perviene la Suprema Corte), sia qualora, nel pugnale rituale, si ritenessero piuttosto ravvisabili le caratteristiche materiali di una vera e propria arma, per la quale, come si è già detto, non sarebbe ammessa licenza e il cui porto, quindi, verrebbe incondizionatamente punito ai sensi dell’articolo 699, secondo comma, c.p.<sup>36</sup>. La Cassazione neppure accenna a tale eventuale profilo di rilevanza della libertà religiosa<sup>37</sup>, ma il principio enunciato nella motivazione di entrambe le pronunzie – della necessaria salvaguardia, cioè, delle esigenze di sicurezza a fronte delle rivendicazioni di carattere religioso – è senz’altro sufficiente a sbarrare il passo a ogni tentativo che venisse dall’interprete intrapreso nella suddetta direzione.

Anche ammessa, in linea di principio, la possibilità di riconoscere efficacia scriminante alla libertà in parola, non può, del resto, sfuggire che essa sussisterebbe solo in rapporto alle *facoltà garantite* dalla previsione costituzionale e solo *nei limiti entro cui le stesse sono giuridicamente tutelate*.

E se, sotto il primo aspetto, nel caso in esame – pur non venendo in gioco un atto di culto vero e proprio (vale a dire un “rito” costituente “esercizio del culto” in senso stretto, cui è sicuramente applicabile la norma costituzionale), ma piuttosto una pratica religiosa – non appare irragionevole ritenere esistente un legame sufficientemente stretto, tra

---

<sup>36</sup> La norma è così formulata: “Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza”. Si può ricordare (con **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., p. 740) che, per giurisprudenza costante, il “pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell’art. 699, comma secondo” c.p. (Cass. pen., sez. I, 15-29 dicembre 2009, n. 49746).

<sup>37</sup> Un riferimento esplicito è, invece, presente sia nella pronunzia del Trib. di Cremona del 19 febbraio 2009, in *Dir. eccl.*, cit., p. 774, sia nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero, poi accolta dal Gip presso il Trib. di Vicenza e propedeutica al decreto 28 gennaio 2009, *ivi*, p. 768. Nel primo caso, il giudice prende decisamente partito in senso favorevole al riconoscimento dell’efficacia scriminante della libertà religiosa, ritenendo che gli argomenti utilizzati per escludere la punibilità del *sikh*, in relazione alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 della legge n. 110, cit., siano “agevolmente mutuabili dall’art. 51 c.p.” e, quindi, riferibili anche a fattispecie di divieto *assoluto* di porto in pubblico di armi (il principio è espresso con riguardo al reato previsto dall’art. 699, secondo comma, c.p., ma la sua portata sembra capace di includere anche le incriminazioni disposte dall’art. 4, quarto e quinto comma, della medesima legge n. 110). Nel secondo caso, il Pubblico Ministero si limita a prospettare la questione, qualificata come “complessa”, senza però entrare nel merito della sua soluzione, avendo escluso, già a monte, la punibilità dell’agente in ragione dell’accertata ricorrenza del “giustificato motivo”.



motivazione e condotta, da rintracciarvi le caratteristiche di “atto di professione della fede” tutelato dal primo inciso della disposizione, dal punto di vista dei limiti, non è, invece, seriamente dubitabile che le norme penali in questione siano dettate a tutela della sicurezza della collettività e della incolumità delle persone e trovino, quindi, diretto innesto in un bene o interesse, come si è visto più sopra, riconosciuto senz’altro idoneo dalla Costituzione a contenere la capacità espansiva del diritto di libertà religiosa.

Il che conduce a un esito praticamente obbligato: l’illiceità del porto del *kirpan* fuori dell’abitazione.

La vicenda non manca, tuttavia, di offrire alcuni ulteriori spunti di riflessione sui rapporti tra libertà religiosa e limiti derivanti dalle norme penali dell’ordinamento statale. Le soluzioni adottate in più occasioni dai nostri giudici, quando si è trattato di valutare la possibilità di ammettere una sorta di “dispensa”, motivata da ragioni religiose, dal dovere di osservare divieti di carattere generale con cui entravano in conflitto determinati comportamenti, hanno indotto parte della dottrina a cogliere un orientamento generale della giurisprudenza poco incline a tenere conto delle esigenze legate alla tutela della libertà di religione e teso piuttosto a far prevalere sistematicamente le esigenze di sicurezza della collettività, con conseguente eccessiva compressione del diritto tutelato dall’articolo 19 Cost.<sup>38</sup>. Emblematica di tale tendenza è parsa una pronuncia della Cassazione del 2005 – relativa a un caso in cui veniva contestata l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di droga a un movimento religioso i cui adepti sarebbero dediti a fare uso rituale di una bevanda stupefacente – la quale, seguendo un orientamento molto rigoroso e netto, escluse

“che il fatto [potesse] trovare qualche causa di giustificazione nell’esigenza di praticare un certo culto religioso o di farne opera di proselitismo perché neppure in presenza di questi fenomeni (certamente liberi e anzi tutelati) è giammai consentito lo sconfinamento nell’illecito penale”<sup>39</sup>.

In tal modo, la Corte sembrerebbe avere incondizionatamente avvalorato l’ipotesi che “ogni rivendicazione relativa al diritto di libertà religiosa troverebbe un limite insormontabile in un eventuale contrario disposto della norma penale”<sup>40</sup>.

Posta la questione in questi termini, quanto asserito dalla Cassazione

---

<sup>38</sup> Si vedano, in particolare, **V. BARSOTTI, N. FIORITA**, *Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti stato/chiese*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 40 ss. (e gli Autori *ivi* richiamati).

<sup>39</sup> Si tratta di Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 44227, *ivi*, p. 114 s.

<sup>40</sup> **V. BARSOTTI, N. FIORITA**, *Separatismo e laicità*, cit., p. 42.



suscita più di una perplessità. Si è fondatamente osservato

“come non sia affatto possibile sostenere una aprioristica prevalenza della norma penale sulla esigenza di libertà [...] perché altrimenti ragionando si finirebbe con l’operare un sostanziale svuotamento dell’art. 19 della Costituzione, posto che basterebbe la predisposizione di una norma penale per azzerare le garanzie previste da quella disposizione”<sup>41</sup>.

Bisogna in effetti ammettere che la massima enunciata dalla Cassazione è pienamente accettabile se riferita a un assetto normativo che complessivamente rispecchi, in modo fedele e coerente, la tavola dei valori espressa dalla Costituzione. Si è visto che la libertà religiosa, per quanto tutelata al massimo delle potenzialità espansive, trova pur sempre il limite della salvaguardia dell’insieme degli altri beni e valori costituzionali con cui può entrare in conflitto: un limite che non ne dovrebbe comportare il totale sacrificio, ma una rimodulazione in funzione della tutela del bene o interesse concorrente.

Ne deriva che le norme penali incriminatrici rilevano come altrettanti limiti all’esercizio della libertà di religione nella misura in cui rappresentino *effettivamente* forme di tutela di beni e interessi fondamentali dell’ordinamento *che abbiano diretto innesto in valori costituzionali*. Di fronte alla esplicita garanzia di un diritto fondamentale, non basterebbe a paralizzarne ogni effetto, non solo una norma penale confliggente con alcuno dei principi costituzionali, ma neppure una norma penale che non tutelasse beni costituzionalmente significativi. Nel caso, invece, di norma penale che tutelasse beni aventi diretto innesto in Costituzione, la massima espansione della salvaguardia della libertà di religione dovrà comunque implicarne un bilanciamento che non comporti il totale sacrificio dell’interesse concorrente.

Né può argomentarsi diversamente alla luce del principio sancito dall’articolo 8, secondo comma, Cost., cui, come si ricorderà, fa esplicito richiamo la Suprema Corte. La Consulta ha chiarito al riguardo che l’espressione “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”, contenuta nella predetta disposizione, “si può intendere riferita [...] solo ai principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative”<sup>42</sup>.

Si può quindi parlare, di quelle penali, come norme che *per definizione* rappresentano altrettanti limiti alla libertà di religione (escludendo, quindi,

---

<sup>41</sup> V. BARSOTTI, N. FIORITA, *Separatismo e laicità*, cit., nt. 158.

<sup>42</sup> Corte cost., sent. n. 43 del 1988.



qualsiasi funzione scriminante di quest'ultima) qualora i beni concretamente tutelati rispecchino i valori costituzionali assunti come parametri fondamentali dell'oggettività giuridica dei reati. Tutte le più moderne teorie elaborate dalla scienza penalistica che, dimostrando particolare sensibilità verso gli approcci maggiormente garantistici per la libertà in genere dell'individuo, vorrebbero limitare il ricorso alla sanzione penale solo ai casi in cui si tratti di tutelare beni veramente essenziali per la pacifica convivenza sociale, conducono al medesimo risultato, rafforzando, su basi sostanziali legate ancora una volta alla peculiare pregnanza dell'oggettività giuridica del reato, la naturale "vocazione" della norma incriminatrice a operare come limite delle libertà individuali e collettive.

## 6 – Gli "accomodamenti" possibili e le prospettive future di soluzione del problema

La particolare esimente del "giustificato motivo" prevista dalla norma in esame, e che ricorre anche in altre norme incriminatrici rispetto alle quali si può porre – come si è talvolta concretamente posto – un conflitto con la libertà di religione, non garantisce, dunque, un bilanciamento tra le esigenze sottese al divieto di carattere generale e quelle riguardanti le estrinsecazioni fideistiche personali. Questo tuttavia non toglie, come si è cercato fin qui di dimostrare, che si debba comunque tentare di pervenire a forme di "accomodamento" che integrino efficacemente il valore della libertà con quello della sicurezza.

Si comprende agevolmente che, ove si ritenesse scriminata la condotta del *sikh*, le esigenze di sicurezza resterebbero totalmente insoddisfatte: qualunque sia il motivo della condotta, se l'oggetto non è privo di idoneità offensiva, il suo porto comporterebbe, né più né meno, la disponibilità immediata di un oggetto considerato dalla legge pericoloso (e quindi integrerebbe esattamente il fatto che la legge intende vietare)<sup>43</sup>. La motivazione religiosa della condotta – alla luce di quanto si è sopra osservato – non può offrire garanzie di alcun tipo in ordine alla sua non pericolosità<sup>44</sup>. Meno che mai ci si potrebbe legittimamente affidare a

---

<sup>43</sup> Non è ovviamente senza significato che, di regola, il movente della condotta è, com'è noto, del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del dolo.

<sup>44</sup> È in linea di principio condivisibile l'affermazione secondo cui "sarebbe priva di significato l'applicazione di una norma incriminatrice a una condotta concreta che, proprio in ragione del condizionamento culturale o religioso, non offendesse il bene alla cui tutela è preordinata la norma stessa; infatti ogni norma giuridica incontra il suo limite naturale



valutazioni circa l'inclinazione personale a delinquere di chi professi una particolare religione (rischiando così di sfociare nel controverso modello di diritto penale del "tipo d'autore", senza contare che, ove ciò fosse ritenuto ammissibile, in contrasto con le più ovvie ed elementari garanzie di pari trattamento dei singoli senza distinzione di religione, sarebbe tutto da dimostrare che nell'ostentazione esibita dell'arma si debba cogliere un indice di minore pericolosità, piuttosto che esattamente l'opposto).

Qualche parallelismo si può cogliere con la vicenda che, nel 2002, ha visto per protagonista un fedele delle Assemblee di Dio in Italia, sottoposto alla misura del soggiorno obbligato nel comune di residenza (nel quale non esistevano comunità di fedeli, né luoghi di culto appartenenti alla predetta Confessione), che si è visto rifiutare dal tribunale competente l'autorizzazione, proprio per tale motivo richiesta, a recarsi "periodicamente e continuativamente" in altro comune, dove sarebbe stato invece possibile partecipare alle funzioni religiose della Chiesa pentecostale. Il provvedimento del tribunale risultava conforme alle prescrizioni della normativa di settore (art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità)<sup>45</sup>, che consentiva l'autorizzazione all'allontanamento dal comune di residenza solo per ragioni di salute, ma è parso di dubbia costituzionalità, in rapporto alle garanzie offerte dall'articolo 19 Cost. in materia di libertà religiosa.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte costituzionale respinse i dubbi di validità della norma<sup>46</sup>. Dopo avere assunto come parametro di valutazione direttamente l'articolo 19 Cost., la Corte non appare invero del tutto insensibile alle ragioni del ricorrente, ma sottolinea che "l'autorizzazione dovrebbe valere *in generale per tutta la durata della misura*", senza la possibilità di assicurare idonei controlli di pubblica sicurezza "nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose" e comportando, quindi, non "un contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare ma *semplicemente la vanificazione di una a favore dell'altra*" (miei i corsivi).

---

nella *ratio* che ne giustifica l'esistenza" (A. PROVERA, *Il "giustificato motivo"*, cit., p. 976), ma essa, per le considerazioni sopra esposte, non pare adattarsi bene alla fattispecie in esame.

<sup>45</sup> Si veda, ora, l'art. 12 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

<sup>46</sup> Corte cost., sent. n. 309 del 2003.





Ci sarebbe piuttosto un'altra soluzione che la Corte suggerisce e che risulterebbe atta a soddisfare entrambe le esigenze in conflitto: non si può escludere – aggiungono i giudici – che

“l'obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità con la richiesta dell'interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e nel quale la persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria residenza”.

Anche in rapporto al *kirpan* non sembra impossibile trovare forme di accomodamento che rispettino le istanze di carattere religioso senza vanificare del tutto le esigenze di sicurezza della collettività. Basterebbe manifestare la disponibilità a portare indosso l'oggetto, privato, attraverso alcune modifiche strutturali e adattamenti, delle sue caratteristiche che lo rendono assimilabile a un'arma e custodito in modo tale da impedirne la disponibilità immediata da parte di chi lo esibisce<sup>47</sup>. Risulta del resto che alcuni tentativi sono già stati promossi in tal senso, essendo stata elaborata congiuntamente dai rappresentanti dei *sikh* e dal Consiglio scientifico incaricato di attuare la Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione una ipotesi di accordo che avrebbe consentito di superare i problemi di compatibilità del porto in pubblico dell'oggetto con i divieti sanciti dalla legislazione italiana<sup>48</sup>.

Nello stesso senso va una recente proposta di legge<sup>49</sup>, di iniziativa parlamentare, che, recependo l'esperienza di un progetto pilota ideato dalla questura di Cremona e realizzato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, ha brevettato un *kirpan* simile a quello tradizionale, ma “privo delle caratteristiche tecniche indispensabili a farne

---

<sup>47</sup> Vale la pena di ricordare che uno degli elementi che concorre a definire il concetto stesso di “porto” (di oggetto atto a offendere), nel significato assunto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 citata, è proprio la disponibilità immediata di utilizzo dell'oggetto stesso.

<sup>48</sup> Ne dà notizia **G. BASSETTI**, *Interculturalità*, cit., p. 8 s.: “L'accordo prevedeva una riduzione delle dimensioni del pugnale, in modo da attenuarne anche visivamente il carattere di arma, e pericolosità; inoltre, la punta sarebbe stata arrotondata, la custodia lievemente decorata, e l'impugnatura ridotta al minimo fino a divenire quasi simbolica. Infine, si prevedeva una chiusura ermetica del pugnale, con una chiavetta in possesso dell'interessato. In questo modo, nessuno avrebbe più potuto mettere in dubbio che si trattava di un simbolo religioso neanche teoricamente associabile a un'arma”.

<sup>49</sup> Senato della Repubblica, XVII Legislatura – Ddl n. 1910 presentato il 6 maggio 2015: “Disposizioni in materia di porto di Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica”. Il progetto di legge risulta assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 13 aprile 2016.



una letale arma da taglio<sup>50</sup>, essendosi utilizzata una lega malleabile inidonea a procurare ferite di questo tipo e a essere affilata<sup>51</sup>.

Potrebbe essere questa la via, non solo per superare definitivamente il conflitto tra una pratica religiosa e alcuni divieti posti da norme generali del nostro sistema giuridico dettate a presidio di irrinunciabili esigenze di sicurezza della collettività, ma anche per avviare a definitiva soluzione il problema del riconoscimento del pieno diritto di cittadinanza all'interno dell'ordinamento italiano a un importante gruppo religioso di minoranza.

---

<sup>50</sup> Così la Relazione al disegno di legge.

<sup>51</sup> Il testo della proposta è il seguente: "1. I cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato *Kirpan*, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite da taglio e l'impossibilità di affilarlo. / 2. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, istituita presso il Ministero dell'interno, giudica dell'inidoneità del *Kirpan* a produrre ferite e dell'impossibilità di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici. / 3. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato si assicura della congruità del modello autorizzato di *Kirpan* a soddisfare le finalità religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia. / 4. Il *Kirpan* prodotto secondo i criteri di cui al comma 1 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese. / 5. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di *Kirpan* e di rilascio delle licenze a produrli e commerciarli".



## 7 - Appendice

CASS. PEN. – SEZ. I – 14 GIUGNO 2016, N. 24739 – Pres. Siotto, Rel. Di Giuro.

(*Omissis*)

### Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/11/14 il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica ha assolto S.T. dal reato di cui all'art. 4 Legge 110/1975, art. 4, al medesimo contestato per aver portato «fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico avente lama lunga cm. 9, utilizzabile per l'offesa alla persona». Invero, il Giudice di prime cure, premesso che era stato accertato che l'imputato portava con sé un coltello in acciaio lungo complessivamente cm. 15, con lama della lunghezza sopra specificata, inserito in una specie di fondina ascellare, come riferito dal teste che lo aveva fermato nell'ambito di un controllo della circolazione stradale, osserva che dalla documentazione prodotta dalla difesa e dall'esame dell'imputato lo stesso è risultato essere esponente della comunità Sikh [...] e che il pugnale («kirpan») rinvenuto sulla sua persona fa parte dei cinque simboli che i fedeli di quella religione devono portare sempre con sé. Concludendo che, trattandosi di un oggetto, per di più non affilato, il cui porto è avvenuto in presenza di un giustificato motivo religioso, il suo detentore va assolto per insussistenza del fatto, con dissequestro e restituzione al medesimo del coltello.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di Piacenza, lamentando la violazione dell'art. 4 l. n. 110 del 1975.

In primo luogo il ricorrente rileva che la mancanza di affilatura della lama evidenziata dal giudicante inciderebbe unicamente nel senso di rendere inidoneo il pugnale in oggetto a essere considerato arma propria (la cui destinazione naturale sarebbe l'offesa alla persona), quanto piuttosto arma impropria, e comunque non ne giustificerebbe il porto fuori della propria abitazione. Quanto, poi, all'aspetto religioso, obietta il Procuratore ricorrente innanzitutto che il giustificato motivo non può essere dedotto *a posteriori*, ma deve essere espresso immediatamente, e comunque che per giustificare il porto fuori della propria abitazione di un'arma impropria da punta o da taglio, ai sensi del suddetto art. 4, occorre verificare la corrispondenza delle particolari esigenze a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto. Pertanto, il fatto che la religione Sikh imponga di portare sempre con sé un pugnale (a simbolo della lotta contro l'oppressione dei deboli e l'ingiustizia), secondo il ricorrente, non sarebbe sufficiente a giustificare il porto fuori dell'abitazione di detto strumento. Invero, la libertà di culto o fede trova pur sempre un limite invalicabile nella pacifica



convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica (come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, che, chiamato più volte a esprimere un parere sul diniego da parte del Direttore centrale degli Affari dei Culti del riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto alla «Associazione Sikhismo Religione Italia», specificava che «la dedotta ritualità del “Kirpan” (metaforicamente finalizzato per resistere al male), non possa farsi rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori della propria abitazione armi improprie, perché... è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente con una norma statale che, per quanto considerato, deve avere la prevalenza»).

Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza, con ogni ulteriore statuizione di legge.

### Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, non avendo fatto la sentenza impugnata corretta interpretazione e applicazione del disposto di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il «giustificato motivo» rilevante ai sensi del suddetto articolo, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013 - dep. 30/04/2013, Carrara, Rv. 256007).

E inoltre le particolari esigenze che inducono a portare l’arma fuori dell’abitazione, come evidenziato dal ricorrente, devono corrispondere - si vedano Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 - dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946 e da ultimo Sez. 1, n. 7331 del 01/02/13 - «a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto» (come nell’ipotesi di un’esigenza lavorativa).

E, quindi, non esclude la rilevanza penale della fattispecie il motivo religioso addotto nel caso di specie e rappresentato dall’appartenenza alla religione Sikh, tra i cui cinque simboli che il fedele deve portare sempre con sé rientra anche un pugnale («kirpan») come quello rinvenuto sulla persona dell’imputato. E ciò non solo perché trattasi di motivo dedotto *a posteriori* e non nell’immediatezza del controllo, ma, comunque perché la libertà di culto o di fede trova pur sempre un limite invalicabile - si veda art. 8 Cost., secondo comma, Cost., che esclude che gli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possano contrastare con l’ordinamento giuridico italiano - nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica (come ricalcato dal parere del Consiglio di Stato, riportato nel ricorso del P.m. e di cui sopra, in punto di fatto, si è detto).

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi giuridici individuati.

(*Omissis*)



CASS. PEN. – SEZ. I – 16 GIUGNO 2016, N. 25163 – Pres. Cortese, Rel. Sandrini.

(*Omissis*)

### **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza pronunciata il 10.12.2014 il GIP del Tribunale di Mantova, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato S.H. alla pena (sospesa) di euro 2.000 di ammenda, oltre statuizioni accessorie, per il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un coltello munito di lama lunga 8,7 cm, costituente violazione dell'art. 4 secondo comma legge n. 110 del 1975, commesso il [...].

2. Ricorre per cassazione S.H., personalmente, deducendo due motivi di doglianza, coi quali lamenta:

- violazione di legge, in relazione all'esclusione di un giustificato motivo del possesso del coltello, individuabile invece nell'appartenenza dell'imputato alla religione Sikh e alla correlativa natura di segno distintivo della propria fede religiosa dell'ostentazione del coltello «kirpan»;

- vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omesso riconoscimento della natura di esimente, in luogo di fatto attenuato dalla lieve entità, del motivo (giustificato) del porto del coltello.

### **Considerato in diritto**

1. I motivi di ricorso, che deducono sotto profili diversi la medesima questione sulla natura (in tesi) giustificata del porto - ostentato - del coltello da parte dell'imputato, infilato in un fodero attaccato alla cintola, in occasione del suo accesso a un ufficio postale, e possono perciò essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che il «giustificato motivo» del porto degli oggetti indicati nell'art. 4 secondo comma legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (*ex plurimis*, Sez. 1 n. 4498 del 14/01/2008, Rv. 238946).

Alla stregua di tali criteri, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso che la ragione di natura religiosa allegata dall'imputato, costituita dalla sua adesione alle regole e alle tradizioni della religione Sikh, potesse giustificare il porto del coltello in un ufficio pubblico risulta giuridicamente ineccepibile, dovendo la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, coi quali non possono entrare in contrasto (così come riconosciuto dall'art. 8 secondo comma Cost.), nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica e



dell'incolumità delle persone assicurata dalla disciplina delle armi e degli altri oggetti atti a offendere, che non può certamente legittimare - in relazione ai parametri di luogo, di persona, di natura e funzione dell'oggetto, che sono stati sopra indicati - la condotta del ricorrente.

*(Omissis)*